

DDD 247/PSL del 02/09/2026

PR Marche FSE+ 2021/2027 - Asse 1 Occupazione, OS 4.a (8) - Campo di intervento 137
Avviso Pubblico “Marche per le imprese: Sostegno alla creazione di nuove imprese” –
OVER 36

FAQ (aggiornate al 03/09/2026)

(Frequently Asked Questions, “domande frequenti”)

FAQ Avviso 2026 over 36

D. Per quanto concerne la graduatoria di merito è rilevante l'ordine cronologico di presentazione della domanda?

R. **NO**. Non conta l'invio della domanda prima in ordine cronologico. Per la definizione della graduatoria, a parità di punteggio conseguito, saranno prioritariamente finanziati i progetti che hanno ottenuto un punteggio normalizzato e ponderato superiore con riferimento al criterio dell'efficacia potenziale e, in subordine, l'età, con priorità per il richiedente più anziano.

D. Quante graduatorie ci saranno per ciascuna finestra?

R. Per ciascuna finestra temporale sarà redatta una graduatoria di merito. Saranno finanziate, seguendo l'ordine della graduatoria, le domande che hanno ottenuto il punteggio minimo di 60/100, sempre a condizione che venga attribuito sull'indicatore “Grado di affidabilità del progetto (AFF)” un punteggio ponderato minimo pari a 6, fino ad esaurimento della dotazione stanziata sulla finestra stessa.

D. Chi sono i destinatari dell'Avviso? Chi può presentare domanda?

R. Possono presentare domanda i disoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015 e ss.mm.ii., da almeno 6 mesi (almeno 180 giorni), che abbiano sottoscritto il Patto di Servizio con uno dei Centri per l'Impiego competenti, siano residenti nel territorio della Regione Marche, abbiano un'età compresa tra 36 e 65 anni, non abbiano beneficiato nei 5 anni antecedenti la domanda di contributi pubblici finalizzati alla creazione d'impresa e non si trovino nelle cause di esclusione previste dall'Avviso.

D. I soggetti iscritti all'AIRE possono presentare domanda?

R. **SI**. Possono presentare domanda anche i soggetti iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), purché in possesso dei requisiti di età, di assenza di precedenti benefici nei 5 anni antecedenti e di assenza delle cause di esclusione. Per tali soggetti il requisito della disoccupazione ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015 e quello della residenza nella Regione Marche devono essere posseduti al momento della costituzione dell'impresa.

D. Che cosa si intende per età compresa tra 36 e 65 anni?

R. Ai fini dell'Avviso 2026 possono presentare domanda i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano già compiuto 36 anni e non abbiano ancora compiuto 66 anni. Pertanto, sono ammissibili i richiedenti con età compresa tra 36 anni e 65 anni e 364 giorni, mentre non sono ammissibili i soggetti che non abbiano ancora compiuto 36 anni o che abbiano già compiuto 66 anni. Pertanto, rileva il possesso del requisito anagrafico alla data di presentazione della domanda.

D. Se al momento della domanda ho una residenza fittizia nella Regione Marche, posso partecipare?

R. **NO**. L'Avviso precisa che non è ammessa la residenza fittizia: la residenza deve corrispondere alla dimora abituale del richiedente e non sono ammesse residenze dichiarate esclusivamente ai fini dell'accesso al bando o comunque non corrispondenti all'effettiva situazione anagrafica.

D. Per partecipare all'Avviso basta solo aver stipulato la DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro)?

R. NO. **La sola DID non è sufficiente.** I soggetti aventi diritto a presentare domanda devono essere disoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015 e ss.mm.ii. da almeno 6 mesi (almeno 180 giorni) e devono aver sottoscritto il Patto di Servizio con uno dei Centri per l'Impiego competenti.

D. È possibile presentare un progetto di società di persone, società di capitali, cooperativa o studio professionale in cui il proponente è disoccupato e un futuro socio non è disoccupato?

R. SI, purché tutti i requisiti previsti dall'art. 4 siano posseduti dal soggetto richiedente e siano rispettate le condizioni previste dagli artt. 5 e 6 dell'Avviso. In particolare, in caso di società composte esclusivamente da persone fisiche, il soggetto richiedente deve possedere almeno il 50% del capitale sociale e rivestire la carica di amministratore; devono inoltre essere rispettate le cause di esclusione relative ai soci e alla compagine sociale.

D. Quali sono le cause di esclusione previste dall'art. 9, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 184/2015 (Codice degli incentivi)?

R. Non possono accedere al contributo i soggetti nei cui confronti sussistano cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia), ovvero un tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Sono inoltre esclusi i soggetti nei cui confronti sia stata applicata una sanzione interdittiva ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il possesso di tali requisiti è attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetto a verifica da parte dell'Amministrazione. In presenza di una delle predette cause di esclusione, la domanda non può essere ammessa a contributo ovvero, qualora la circostanza emerga successivamente, si procede alla decadenza dal beneficio eventualmente concesso.

D. Negli allegati B1 e B2 cosa significa che sono sottoscritti elettronicamente?

R. Gli **allegati B1 e B2 sono compilati esclusivamente on-line** e si considerano sottoscritti "elettronicamente" a seguito della presentazione tramite SIFORM2 con credenziali di tipo forte. Non è quindi necessaria una firma digitale ulteriore, né la stampa e né la scansione di tali allegati. Gli allegati B3, B4 e B5, invece, devono essere compilati sul proprio PC, stampati, firmati e allegati in SIFORM2 in formato PDF o ZIP.

D. Si possono presentare le domande con modalità diverse da SIFORM2?

R. NO. La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il sistema informatico SIFORM2. Le domande inviate con modalità diverse da quelle indicate nell'Avviso sono considerate inammissibili.

D. Qual è il Codice Avviso da ricercare in SIFORM2?

R. Il Codice Avviso indicato nell'Avviso 2026 è: CREAZ _2026_OVER (con uno spazio tra "CREAZ" e "_2026_OVER").

È possibile individuarlo mediante la funzione di ricerca disponibile nel sistema anche non inserendo nulla e poi individuare l'avviso corretto.

D. Quali sono le finestre temporali di presentazione delle domande?

R. La prima finestra decorre dal 16/09/2026 al 16/10/2026, con dotazione finanziaria pari a € 3.500.000,00.

La seconda finestra decorre dal 01/09/2027 al 30/09/2027, con dotazione finanziaria pari a € 3.405.000,00.

D. Si possono integrare le domande già presentate?

R. NO. La domanda presentata non è modificabile né integrabile. Per correggere eventuali errori o omissioni è necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda, che sostituisce integralmente la precedente.

D. Cosa succede se vengono inoltrate due o più domande?

R. Nel caso in cui il candidato inoltri erroneamente due o più domande, verificata la data e l'ora di trasmissione, il responsabile del procedimento istruisce l'ultima domanda pervenuta. Per ogni candidato è possibile l'ammissione a finanziamento di una sola domanda a valere sul presente Avviso e il medesimo soggetto può beneficiare del contributo una sola volta, sia come soggetto presentatore sia come socio di altra società richiedente.

D. Cosa devo fare se mi accorgo di aver inoltrato una domanda con dati sbagliati o allegati mancanti?

R. Poiché la domanda presentata non è modificabile né integrabile, occorre inviare una nuova domanda completa e corretta. Sarà istruita l'ultima domanda pervenuta, secondo data e ora di trasmissione.

D. Quale sarà l'entità del contributo? Di che tipo di contributo si tratta?

R. Il contributo concedibile a ciascuna impresa è pari a € 20.000,00. È un contributo a fondo perduto, erogato quale "somma forfettaria" ai sensi dell'art. 53.1.c del Regolamento (UE) n. 2021/1060, in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831, ed è erogato in un'unica soluzione.

D. Il contributo è tassabile?

R. Sì, è assoggettabile alla corrente imposizione fiscale prevista dalla normativa di riferimento per ciascuna impresa (è tassabile). Il trattamento fiscale del contributo deve essere valutato secondo la normativa fiscale applicabile al soggetto beneficiario e alla forma giuridica prescelta. Poiché il regime tributario può variare in funzione della natura del beneficiario (impresa, libero professionista o studio professionale), della forma giuridica adottata e del regime fiscale applicabile, si raccomanda di rivolgersi al proprio commercialista o consulente fiscale per la corretta valutazione degli obblighi e degli effetti fiscali connessi al contributo ricevuto. L'Avviso disciplina esclusivamente la natura del contributo e le modalità di concessione ed erogazione.

D. Quando posso aprire la Partita IVA?

R. L'impresa, lo studio professionale o l'attività professionale devono essere costituiti o avviati dopo la presentazione della domanda di contributo. Non sono ammissibili imprese iscritte alla Camera di Commercio prima dell'invio della domanda, anche se inattive. La costituzione dell'impresa costituisce condizione necessaria ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo. La partita IVA deve essere aperta dopo l'invio della domanda.

D. Una volta inviata la domanda è necessario attendere l'esito della valutazione per aprire la Partita IVA?

R. L'Avviso richiede che la costituzione o l'avvio dell'attività avvenga dopo la presentazione della domanda e che i soggetti ammessi a contributo costituiscano la nuova impresa o lo studio professionale entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissibilità a contributo. Resta fermo che, se il soggetto procede prima dell'esito, lo fa a proprio rischio, poiché il contributo è comunque subordinato all'ammissibilità, alla valutazione, alla posizione utile in graduatoria e ai successivi controlli.

D. Un soggetto che ha già una Partita IVA o un'impresa iscritta alla CCIAA prima dell'invio della domanda può partecipare?

R. NO, se la Partita IVA o l'iscrizione alla Camera di Commercio risultano anteriori all'invio della domanda a valere sull'Avviso. L'Avviso esclude espressamente le imprese iscritte alla CCIAA prima dell'invio della domanda, anche se inattive, e richiede che l'attività sia costituita o avviata dopo la presentazione della domanda.

D. È possibile presentare richiesta per costituire uno studio associato tra professionisti?

R. Sì, purché siano rispettate tutte le condizioni dell'Avviso. Gli studi professionali, singoli o associati, e i liberi professionisti sono ammessi se costituiti o avviati dopo la presentazione della domanda, con sede operativa nella Regione Marche al momento dell'erogazione, apertura della posizione INPS o iscrizione alla cassa previdenziale di riferimento e, ove previsto, regolare iscrizione ai relativi albi, ordini o collegi professionali. In caso di studi

associati, la compagine deve essere composta esclusivamente da persone fisiche e almeno il 50% della partecipazione deve essere detenuta dal soggetto richiedente.

D. Il richiedente può lavorare dopo la presentazione della domanda e prima dell'eventuale concessione?

R. Il requisito dello stato di disoccupazione deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda, salvo quanto previsto per i soggetti AIRE, per i quali disoccupazione e residenza nella Regione Marche devono essere possedute al momento della costituzione dell'impresa. Resta fermo che, durante la fase di attuazione, devono essere rispettati gli obblighi previsti dall'Avviso e la coerenza del progetto ammesso.

D. Quanto dura il progetto?

R. La durata del progetto è fissata in 12 mesi, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di impegno. Entro la data di conclusione del progetto il beneficiario può richiedere tramite SIFORM2 una proroga debitamente motivata della durata massima di 30 giorni. Le richieste presentate oltre il termine originario di conclusione del progetto non sono ammissibili.

D. La sede legale deve essere nella Regione Marche?

R. Non necessariamente. L'Avviso richiede che l'impresa o lo studio professionale abbia, al momento dell'erogazione del contributo, la sede operativa nel territorio della Regione Marche e che la sede operativa sia mantenuta secondo quanto previsto dall'Avviso, anche ai fini della stabilità delle operazioni.

D. La sede operativa deve essere nella Regione Marche?

R. Sì. La sede operativa deve essere localizzata nel territorio della Regione Marche al momento dell'erogazione del contributo e deve essere mantenuta secondo quanto previsto dall'Avviso.

D. La sede operativa deve essere nel Comune di residenza del richiedente?

R. No. L'Avviso richiede che la sede operativa sia ubicata nel territorio della Regione Marche; non prevede che coincida necessariamente con il Comune di residenza del richiedente.

D. L'indirizzo della sede operativa indicato in domanda può essere variato?

R. Le variazioni devono essere valutate con attenzione, in particolare durante l'anno di progetto. Il beneficiario è tenuto a localizzare la sede operativa nel rispetto di quanto dichiarato in domanda. In caso di difformità, l'Amministrazione procede alla rideterminazione d'ufficio del punteggio e all'aggiornamento della posizione in graduatoria; se il progetto non risulta più in posizione utile o scende sotto la soglia minima prevista, si dispone la decadenza dal contributo.

D. I soggetti che hanno previsto la localizzazione in uno dei Comuni dei borghi storici possono cambiare sede operativa?

R. Il cambio di sede operativa deve comunque garantire il rispetto dei requisiti dell'Avviso. Se la nuova sede non consente di mantenere il punteggio attribuito per la localizzazione nei borghi storici, il punteggio deve essere rideterminato. Il progetto non decade solo se, a seguito della rideterminazione, mantiene una posizione utile in graduatoria, non scende sotto la soglia minima di 60/100 e non arreca effetti negativi agli altri progetti idonei.

D. Qual è l'elenco dei Borghi storici delle Marche da tenere presente?

R. Ai fini dell'indicatore di localizzazione, rilevano i Comuni di cui ai borghi storici individuati dalla DGR vigente al momento dell'apertura della finestra. L'elenco valido per ciascuna finestra deve essere verificato con riferimento agli atti e alle pubblicazioni regionali relative all'Avviso.

D. È possibile trasferire la sede operativa in un'altra Regione dopo aver ottenuto il contributo?

R. No. La sede operativa deve essere localizzata nella Regione Marche secondo quanto previsto dall'Avviso. Il trasferimento fuori dal territorio regionale durante il periodo di stabilità delle operazioni costituisce una violazione degli obblighi del beneficiario e può determinare la revoca del contributo.

D. Che cosa si intende per variazione sostanziale del progetto?

R. Per variazione sostanziale si intende una modifica che altera la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, compromettendone gli obiettivi originari o la conformità rispetto al progetto approvato. A titolo esemplificativo, può rilevare la non corrispondenza tra progetto d'impresa approvato e attività effettivamente avviata o svolta. Le variazioni sostanziali non sono ammesse e comportano le conseguenze previste dall'Avviso.

D. Come si applica la causa di esclusione collegata ad attività d'impresa o professionale svolta nei tre anni precedenti?

R. Sono escluse le ditte individuali, le società, gli studi professionali, i liberi professionisti e le cooperative nelle quali siano presenti soggetti che, nei tre anni antecedenti alla data di presentazione della domanda, abbiano già esercitato attività d'impresa o professionale riconducibile al medesimo settore o ambito di attività del progetto proposto. Ai fini dell'esclusione, il codice ATECO è considerato coincidente quando le prime quattro cifre sono identiche.

D. Se nei tre anni precedenti il richiedente è stato dipendente di una ditta con codice ATECO identico, può essere ammesso?

R. La causa di esclusione richiamata dall'Avviso riguarda l'aver esercitato attività d'impresa o professionale riconducibile al medesimo settore o ambito di attività, come desumibile dal codice ATECO. La sola esperienza da dipendente, di per sé, non coincide con l'esercizio di attività d'impresa o professionale, ferma restando la verifica istruttoria dei requisiti e di ogni altra condizione prevista dall'Avviso.

D. Come viene attribuito il punteggio COP per i soggetti AIRE?

R. Per i soggetti iscritti all'AIRE l'Avviso colloca la fattispecie nella classe "disoccupati da 6 mesi a 9 mesi e AIRE", con attribuzione di 1 punto sull'indicatore COP. Successivamente, in fase di costituzione dell'impresa, vengono verificati la residenza nella Regione Marche e l'iscrizione al Centro per l'Impiego.

D. L'aver svolto e concluso corsi GOL attribuisce il punteggio previsto per le misure di politica attiva?

R. **No.** La partecipazione ai corsi del Programma GOL non attribuisce il punteggio pari a 2 punti previsto per l'indicatore "Tipo di soggetti coinvolti (SOG)". Infatti, il Programma GOL è finanziato nell'ambito del PNRR e non rientra tra le misure di politica attiva del lavoro finanziate dalla Regione Marche a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) espressamente considerate dall'Avviso ai fini dell'attribuzione del punteggio. Il punteggio di 2 punti è riconosciuto esclusivamente ai soggetti che abbiano svolto e concluso una delle misure indicate all'art. 9 dell'Avviso, finanziati dalla Regione Marche nell'ambito delle programmazioni FSE 2014-2020 o FSE+ 2021-2027 (Borsa lavoro, Borsa di ricerca, Borsa tematica presso Botteghe Scuola e corsi di formazione finanziati con le medesime risorse FSE).

D. Il punteggio relativo alla tipologia di destinatari è cumulabile?

R. **NO.** Il punteggio di 2 punti previsto per donne, soggetti iscritti al CPI ai sensi della legge n. 68/1999, soggetti ultracinquantenni e iscritti AIRE non è cumulabile: se il richiedente rientra in più categorie, viene comunque attribuito un unico punteggio pari a 2.

D. Come verranno attribuiti i punteggi e come sarà definita la graduatoria?

R. I punteggi normalizzati ottenuti su ciascun indicatore sono moltiplicati per il relativo peso. Il punteggio finale è la somma dei punteggi normalizzati e ponderati. Sono finanziabili le domande che ottengono almeno 60/100 e, al

contempo, un punteggio ponderato minimo pari a 6 sull'indicatore AFF. A parità di punteggio, rileva prima il criterio dell'efficacia potenziale e poi l'età, con priorità per il richiedente più anziano.

D. Quando devo trasmettere l'accettazione e la documentazione successiva all'ammissione?

R. I soggetti ammessi devono inserire in SIFORM, sezione "Documenti richiesti", la lettera di formale accettazione entro e non oltre 15 giorni dalla data del decreto di ammissione a contributo. Entro e non oltre 60 giorni dalla data del medesimo decreto devono inserire la dichiarazione sostitutiva attestante l'avvenuta costituzione dell'impresa, con visura camerale ove prevista, la dichiarazione de minimis B7 e, ove ricorra, B7 bis, nonché il certificato di attribuzione della partita IVA. Termini perentori a pena di decadenza.

D. Quanto tempo ho per inviare le integrazioni richieste in fase di accettazione?

R. La documentazione integrativa richiesta in fase di accettazione deve essere trasmessa tramite SIFORM2, nella sezione "Documenti richiesti", entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si procede alla verifica del mancato adempimento ai fini dell'eventuale dichiarazione di decadenza.

D. Quando posso fare la richiesta di erogazione del contributo?

R. La richiesta di erogazione deve essere presentata entro e non oltre 4 mesi dalla data del decreto di impegno, salvo eventuale proroga richiesta e autorizzata dall'Amministrazione. La proroga può essere concessa per un massimo di 30 giorni e deve essere inserita in SIFORM2 entro il termine ordinario di 4 mesi. In fase di richiesta contributi, "l'impresa" deve essere attiva.

D. Quale documentazione deve essere presentata per la richiesta di erogazione?

R. Ai fini dell'erogazione devono essere caricati in SIFORM2, nella sezione "Gestione progetti/Cruscotto/Richiesta Anticipi/acconti", la richiesta di erogazione firmata, la dichiarazione di attività avviata e attiva, la documentazione SCIA ove prevista o dichiarazione che la SCIA non è dovuta, il titolo di possesso della sede operativa, la polizza assicurativa contro calamità naturali ed eventi catastrofali, e la documentazione attestante l'iscrizione alla gestione previdenziale competente o alla cassa previdenziale di riferimento.

D. Il DURC regolare è necessario per la liquidazione?

R. Sì. L'erogazione del contributo è subordinata alla preventiva verifica della regolarità contributiva tramite DURC in corso di validità o, per i soggetti non obbligati al DURC, tramite idonea certificazione equipollente della competente cassa di appartenenza. In caso di DURC irregolare, l'Amministrazione sospende la liquidazione e assegna un termine non superiore a 30 giorni per la regolarizzazione; in caso di mancata regolarizzazione si conclude il procedimento con provvedimento espresso di decadenza.

D. Posso richiedere il contributo se il contratto relativo alla sede operativa non è ancora registrato?

R. No. In sede di richiesta di erogazione deve essere prodotta la documentazione prevista dall'Avviso attestante il titolo di disponibilità della sede operativa e il contratto deve essere obbligatoriamente registrato.

D. Posso rinunciare al contributo dopo l'ammissione?

R. Sì. Il beneficiario può rinunciare formalmente al contributo. In caso di rinuncia successiva all'erogazione delle somme trovano applicazione le disposizioni dell'Avviso in materia di restituzione degli importi eventualmente percepiti.

D. È necessario presentare il rendiconto?

R. Sì. La documentazione finale deve essere trasmessa entro e non oltre 60 giorni dal termine del progetto, pena la decadenza dal contributo. La documentazione va inserita in SIFORM2 nella sezione "Gestione progetti/Cruscotto/Richiesta saldo", indicando saldo zero.

D. Quali documenti devono essere presentati in sede di rendiconto?

R. Devono essere presentati la relazione finale del progetto secondo il fac-simile Allegato B8, la documentazione SCIA o equivalente secondo quanto previsto dall'Avviso, copia di almeno un modello F24 quietanzato attestante il versamento dei contributi obbligatori o, in caso di socio lavoratore dipendente a tempo pieno e indeterminato, copia di almeno una busta paga e relativo versamento contributivo, nonché materiale fotografico in cui si evidenzia anche l'esposizione dei loghi.

D. Quanto tempo ho per integrare la documentazione nella fase di richiesta contributo o rendiconto finale?

R. La documentazione integrativa richiesta nella fase di richiesta contributo o di rendicontazione finale deve essere inserita in SIFORM2 entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica di richiesta. La richiesta sospende i termini dell'istruttoria fino alla ricezione della documentazione integrativa.

D. È possibile inserire soci ulteriori rispetto a quelli indicati in domanda?

R. Occorre rispettare quanto dichiarato in domanda e quanto previsto dagli artt. 5, 6, 9, 10 e 16 dell'Avviso. NO, non è possibile inserire dei soci ulteriori rispetto a quelli previsti nella domanda in fase di costituzione.

D. Nel caso di non ammissibilità o mancato finanziamento nella prima finestra, il soggetto può ripresentare domanda nella seconda finestra?

R. L'Avviso prevede due finestre temporali e per ciascuna finestra una graduatoria, quindi se non finanziato può ripresentare domanda. Resta fermo che il medesimo soggetto può beneficiare del contributo una sola volta nell'ambito dell'Avviso, sia come soggetto presentatore sia come socio di altra società richiedente. La ripresentazione deve quindi essere valutata nel rispetto di tale limite e delle disposizioni dell'Avviso.

D. Quali sono i tempi principali del procedimento?

R. Le graduatorie sono approvate entro 90 giorni dalla chiusura della finestra di riferimento, salvo eventuale provvedimento motivato di aggravio del procedimento. Dopo l'ammissione, il beneficiario deve presentare l'accettazione entro 15 giorni e la documentazione di costituzione entro 60 giorni. Successivamente, dopo la verifica della documentazione, viene approvato il decreto di impegno; da tale decreto decorrono i 12 mesi di durata del progetto e il termine di 4 mesi per presentare la richiesta di erogazione del contributo. Nel calcolo complessivo dei tempi del procedimento non si considerano l'intero mese di agosto e il periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio.

D. Quanto tempo deve rimanere in essere l'impresa che ha ottenuto il contributo?

R. In applicazione del principio di stabilità delle operazioni, il contributo concesso deve rimanere attribuito all'operazione fino ad almeno 3 anni dalla liquidazione del contributo al beneficiario. L'impresa o il libero professionista devono quindi rispettare il vincolo di stabilità nei termini previsti dall'art. 15 dell'Avviso.

D. Cosa succede in caso di cessazione prima della scadenza del vincolo di stabilità?

R. In caso di mancato rispetto del vincolo di stabilità, compresa la cessazione dell'attività, il trasferimento della sede operativa fuori dal territorio regionale o una modifica sostanziale dell'operazione nel periodo di stabilità, l'Avviso prevede revoca totale o parziale del contributo, determinata in proporzione al periodo di non conformità, con eventuale recupero delle somme erogate. Se il progetto non viene realizzato, si procede alla decadenza totale del contributo concesso.

D. Cosa succede se durante la fase di costituzione o durante il progetto variano gli elementi che hanno determinato il punteggio?

R. Le variazioni degli elementi che hanno determinato il punteggio possono comportare la rideterminazione del punteggio e l'aggiornamento della posizione in graduatoria. Il progetto non decade se, a seguito della rideterminazione, mantiene una posizione utile in graduatoria, non scende sotto la soglia minima di 60/100 e non

arreca effetti negativi agli altri progetti idonei. Sono inoltre previste specifiche verifiche in fase di accettazione e durante il periodo di realizzazione del progetto, ove emergano variazioni rilevanti.

D. È obbligatorio mantenere il ruolo di amministratore della società dopo l'erogazione del contributo?

R. Sì. I requisiti che caratterizzano il soggetto beneficiario e la configurazione dell'impresa devono essere mantenuti secondo quanto previsto dall'Avviso (almeno l'anno del progetto). Eventuali modifiche che incidano sui requisiti di ammissibilità o sugli elementi che hanno determinato il punteggio possono comportare la rideterminazione della graduatoria o la decadenza dal contributo.

D. Ho ricevuto in passato un contributo pubblico per la creazione d'impresa: posso presentare domanda?

R. L'Avviso 2026 richiede che il richiedente non abbia beneficiato, nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda, di contributi pubblici finalizzati alla creazione d'impresa finanziati con risorse regionali, nazionali e/o dell'Unione europea. La medesima verifica rileva anche per le società, gli studi professionali e le cooperative nelle cui compagini sociali risultino soggetti che abbiano beneficiato di tali contributi nei 5 anni antecedenti.

D. Se ho avuto un precedente contributo per una diversa attività con codice ATECO diverso, posso presentare domanda?

R. Occorre verificare il periodo temporale e la natura del precedente contributo. Se il contributo pubblico per la creazione d'impresa è stato ricevuto nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda, l'Avviso prevede la relativa causa ostativa, indipendentemente dal fatto che la nuova attività abbia un codice ATECO diverso.

D. Sono titolare di una quota minoritaria in una società già esistente. Posso presentare domanda?

R. La possibilità di partecipazione deve essere valutata alla luce delle cause di esclusione previste dall'Avviso. In particolare, occorre verificare se la partecipazione societaria sia riconducibile a un'attività d'impresa già esercitata nel medesimo settore o ambito di attività del progetto proposto e se ricorrano altre condizioni ostative previste dall'Avviso.

D. Il DURC deve essere regolare soltanto al momento della liquidazione oppure per tutta la durata del progetto?

R. L'Avviso prevede espressamente la verifica della regolarità contributiva ai fini dell'erogazione del contributo. Resta fermo che il beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi contributivi previsti dalla normativa vigente anche durante la realizzazione del progetto e nelle fasi di controllo successive.

D. Cosa comporta il mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità?

R. I beneficiari devono rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/1060, con particolare riferimento all'esposizione dei loghi PR Marche FSE+ 2021/2027 nella sede operativa e nell'eventuale sito web. Il mancato rispetto dell'obbligo di esposizione dei loghi comporta, secondo l'art. 18 dell'Avviso, decadenza e revoca parziale pari al 3% dell'importo concesso ed eventuale recupero.

D. A chi posso chiedere informazioni sull'Avviso?

R. Il Responsabile unico del procedimento indicato nell'Avviso è Emanuele Mengoni del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. L'Avviso riporta inoltre i recapiti di Giulia Bruno, Daniela Renzi, Marco Romanini e Alessio Moglie per informazioni inerenti al procedimento.